COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 30.11.2011



SOMMARIO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1 Finalità - Oggetto e ambito di applicazione.

Art.2 Attività di polizia urbana.

TITOLO II

Disposizioni generali di salvaguardia dell'incolumità delle persone, della sicurezza urbana e decoro urbano

- Art. 3 Disposizioni generali e comportamenti vietati.
- Art. 4 Divieto di bivacco e accattonaggio.
- Art. 5 Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi.
- Art. 6 Sicurezza degli edifici pubblici e privati.

TITOLO III

Disposizioni generali di tutela della pubblica quiete

- Art. 7 Norme di riferimento rinvio.
- Art. 8 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.
- Art. 9 Sicurezza delle attività di impresa.

TITOLO IV

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 10 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 11 – Minori in difficoltà

TITOLO V

Sistema sanzionatorio

Art. 12 – Sanzioni amministrative

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 13 Abrogazione di norme regolamentari
- Art. 14 Rinvio a norme sopravvenute
- Art. 15 Pubblicità del regolamento
- Art. 16 Entrata in vigore.



TITOLO I Disposizioni generali

Art.1

Finalità – Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la tranquillità di quest'ultimi e la più ampia fruibilita' degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita e, in particolar modo, i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati. Il presente regolamento di polizia urbana è pertanto finalizzato a:
- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- 2. Come disposto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125 e dal successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
- 4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art.2 Attività di polizia urbana

Le attività di prevenzione e accertamento e contestazione delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dal Corpo di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria secondo la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss. mm.



TITOLO II

Disposizioni generali di salvaguardia dell'incolumità delle persone, della sicurezza urbana e del decoro urbano

Art. 3

Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, causare pericolo per l'integrità fisica delle persone e l'incolumità pubblica, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie e/o disturbo, danneggiare il patrimonio pubblico, o impedirne la fruibilità o determinare lo scadimento della qualità della vita e del decoro urbano.

- 2.Al fine di prevenire e contrastare le situazioni di cui al comma 1, è vietato:
 - a) utilizzare impropriamente, deteriorare o arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi a essi;
 - b) avere, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, atteggiamenti o comportamenti pericolosi o turbativi nei confronti di altri soggetti;
 - c) soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, nonché sputare a terra;
 - d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili o comunque verso l'esterno, qualunque oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - e) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose al transito delle persone.
 - f) collocare o esporre, anche temporaneamente, in aree pubbliche o di pubblico passaggio, oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, senza adottare le relative cautele.
 - g) Lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
 - h) Lanciare oggetti di qualsiasi natura dalla pubblica via contro immobili pubblici o privati.

Art. 4 – Divieto di bivacco e accattonaggio

- 1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
 - a. assumere comportamenti che possano recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
 - b. occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
 - c. ponendo in atto comportamenti e modalità sconvenienti ed indecorosi e recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione e dei passanti, sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, in tutte le loro adiacenze e pertinenze e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
 - d. bivaccare e/o consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico nonché abbandonare i rifiuti derivanti dalla consumazione stessa ponendo in atto comportamenti e modalità sconvenienti ed indecorosi che possano creare disturbo;
 - e. raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata:
 - f. avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire diversi servizi tra i quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
- 2. fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque violi le disposizioni degli articoli 3 4 5 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.



Art. 5 – Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

- 1.Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di stupefacenti.
- 2.Il Comune favorisce in particolare i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
- 3.Nel territorio comunale di Cologno al Serio e prevalentemente nelle strade e nelle aree pubbliche dove il fenomeno della prostituzione su strada si manifesti, in qualsiasi ora del giorno e della notte, principalmente lungo la strada provinciale S.p. n° 122 denominata "Strada Francesca", la Via Dei Bruseghetti, la Strada comunale dei Bruseghetti, il Viale dell'Artigianato, la Via Antignano, la Strada comunale detta dei Boschetti, la Via della Tina, la Strada comunale delle Galose, Via delle Galose, la Strada comunale detta dei pascoli delle Galose, la Strada comunale detta della Bettosca, la Strada comunale del Casale, la Strada comunale dei Prati di Maria, la strada provinciale S.p. n° 128, la Via Muratella, la Via del Cassinello, la Strada comunale detta del Cassinello Bellini, la Strada comunale dei Livelli Vecchi, la Strada comunale detta dei Livelli Nuovi, la Strada comunale detta del Palazzo, la Via Ariosto, la S.p. n° 117, la Strada comunale delle Fornasette, Via Spirano, la Strada detta i Morti dell'Arca, la Strada comunale dei Prati di Mazzano, nonché in tutte le strade sterrate ad esse adiacenti e nelle aree pubbliche collegate:
- è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per richiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada ed in luogo pubblico o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. La violazione si concretizza sia qualora la manovra veicolare sia compiuta con modalità tali da creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale che con la semplice fermata o sosta sulla strada. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno dei soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione al presente regolamento.
- 4.Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti dall'art. 7bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la violazione dell'art. 5 del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento in misura ridotta della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale in virtù dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6bis della Legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92, nonché la cessazione del comportamento vietato. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689.
- 5.I soggetti compiutamente identificati che esercitano la prostituzione lungo le pubbliche vie assumendo comportamenti pericolosi per la circolazione stradale o idonei e/o finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, ad indurli a fermarsi, a fermare o rallentare gli stessi per contrattare un'eventuale prestazione sessuale con il potenziale cliente, soggiacciono alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il presente articolo.
- 6.Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi, è vietato assumere, in aree pubbliche e luoghi visibili al pubblico, sostanze stupefacenti recando turbamento, spavento ad altri soggetti ed in particolar modo ai soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
- 7. fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque violi le disposizioni dell'art. 5 comma 6 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro

Art. 6 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati

E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, rovina e allagamenti. Si rimanda alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene per l'applicazione di eventuali sanzioni.

TITOLO III

Disposizioni generali di tutela della pubblica quiete

Art 7 - Norme di riferimento - Rinvio

1.Per quanto attiene alla tutela della pubblica quiete, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 659 del Codice Penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – nonché nel Piano di Governo del Territorio – Piano delle Regole – Quadro Normativo – Norme Tecniche di Attuazione – Zonizzazione Acustica del Territorio comunale, nonché ad ogni altra disposizione di legge speciale in vigore ed alle eventuali ulteriori prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione e/o dagli organi tecnici competenti.

2.La violazione delle normative suddette comporterà l'applicazione delle sanzioni in esse previste.

Art. 8 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

- 1. L'Amministrazione Comunale promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nel territorio comunale, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
- 2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
- a) sensibilizzare gli avventori affinché all' uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
- b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
- c) I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento e di rimuovere eventuali rifiuti a proprie cura e spese.

Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, e l'applicazione di sanzioni specifiche, riconducibili alla violazione posta in essere, chiunque violi le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 9 – Sicurezza delle attività di impresa.

Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività di impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti della normativa vigente.



TITOLO IV Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 10 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

- 1 Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base della loro azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Il Comune può attivare collaborazioni con altri soggetti referenti per l' educazione alla legalità dei giovani.
- 2 Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, anziché conflittuale giudiziale, favorendo e sostenendo la realizzazione di sistemi integrati fra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali e educativi) e soggetti diversi, nei seguenti ambiti:
 - mediazione in ambito sociale;
 - mediazione interfamiliare;
 - interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni del c.d. bullismo e di disagio scolastico;
 - sostegno ed orientamento per la sicurezza urbana.

Art. 11 - Minori in difficoltà

La Polizia Locale assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, ricoverandoli presso appositi centri di accoglienza. Gli interventi, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sono adottati di intesa con le strutture comunali di assistenza e le pubbliche amministrazioni interessate.

TITOLO V Sistema sanzionatorio

Art. 12 – sanzioni amministrative

- 1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
- 2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
- 4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, nº 689.
- 5. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.



TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 – Abrogazioni di norme regolamentari

Con l'approvazione del presente regolamento, si intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

Art. 14 – Rinvio a norme sopravvenute

- 1. le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali, regionali e da ogni altra disposizione normativa nel rispetto della gerarchia delle fonti.
- 2. in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio on line del comune, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.



Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 73 del 30.11.2011, pubblicata all'Albo comunale il 12.12.2011 e sino al 27.12.2011, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 22.12.2011.

Dalla residenza comunale, 10.01.2012

IL SINDACO
(Dott Claudio Sesani)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Vittorio Fortunato)